



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

*La Corte d'Appello di Firenze -Sezione Terza Penale-*

Composta dai Magistrati:

1. [REDACTED] *Presidente rel.*
2. *Dott.* [REDACTED] *Consigliere*
3. *Dott.* [REDACTED] *Consigliere*

udita la relazione fatta all'udienza in camera di consiglio, sentiti il P.G. dott. [REDACTED] ed il difensore Avv. [REDACTED] del Foro di Firenze di ufficio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento di estradizione, avanzato dalla A.G. della Moldavia

[REDACTED] nato in Moldavia il 10/10/1994 residente San Casciano in Val di Pesa – Piazza IV Novembre, 1 – Loc. Romola

NON PRESENTE

**IMPUTATO**

del reato di teppismo aggravato con lesioni personali

N. **13** R.Sent.

N. 37/21 Req. Estrad.

**Sentenza**

In data

**13/05/2022**

Depositato in

udienza il

**13/05/2022**

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 15.9.2021 la Repubblica di Moldavia faceva pervenire al Ministero della Giustizia la domanda di estradizione di [REDACTED] nato in Moldavia il [REDACTED], res. San Casciano Val di Pesa (FI) loc. Romola, p. IV Novembre n. 1, per l'esecuzione dell'ordine di arresto emesso il 14.4.2021 dal Tribunale di Causeni contro il predetto in quanto accusato del reato di "teppismo", previsto dall'art. 287 c.2 e 3 del codice penale della Moldavia, da lui commesso in data 22.9.2018 in Chircaiesti per avere, in concorso con altre persone, usato minacce contro tali [REDACTED], aggravate dall'uso di oggetti atti ad offendere, nonché cagionato lesioni personali a [REDACTED].

La domanda perveniva alla Procura Generale di questa Corte in data 16.11.2021, e in data 14.12.2021 il Procuratore Generale chiedeva dichiararsi sussistenti le condizioni per l'estradizione del [REDACTED] ed applicarsi a suo carico una misura cautelare detentiva. La domanda veniva parzialmente accolta a questa Corte in data 14.12.2021, applicando però solo la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni non festivi. Peraltro il [REDACTED] interrogato in data 13.12.2021, non acconsentiva alla consegna all'Autorità Giudiziaria moldava e non rinunciava al principio di specialità.

All'udienza del 22.2.2022, fissata per la decisione sulla richiesta di consegna, l'estradando compariva regolarmente e, assistito dal proprio difensore di fiducia ma non da un interprete, dal momento che risultava parlare e capire la lingua italiana, chiedeva la reiezione della richiesta sussistendo la condizione ostativa della possibilità che egli venisse sottoposto a trattamento crudele e degradante se detenuto in carceri moldave in cui non erano rispettate la sicurezza e la dignità dei detenuti. La Corte disponeva pertanto al Ministero della Giustizia di richiedere all'Autorità moldava una dettagliata informazione circa il trattamento carcerario a cui il [REDACTED] sarebbe stato sottoposto in caso di consegna.

All'udienza odierna, a cui l'estradando si presentava regolarmente con il proprio difensore, la Corte dava atto del pervenimento della risposta dell'autorità moldava; il procuratore generale chiedeva disporsi la consegna del [REDACTED] all'autorità richiedente, sussistendo le condizioni previste dalla legge, ed il [REDACTED] ribadiva la sua opposizione alla consegna.

Ritiene questa Corte che sussistano le condizioni per la consegna del [REDACTED] all'autorità giudiziaria richiedente.

In primo luogo sussistono gravi indizi di colpevolezza circa il reato indicato come commesso il 22.9.2018, stante la dettagliata requisitoria del Pubblico Ministero presso la Procura del distretto di Causeni che riporta la descrizione del fatto, le prove dello stesso ed anche l'esito dell'interrogatorio del [REDACTED], da cui risulta che questi è stato informato dell'accusa a suo carico ed ha avuto la possibilità di difendersi rendendo la propria versione del fatto; la condotta contestata costituisce reato anche in Italia, essendo irrilevante la terminologia utilizzata dal codice penale moldavo, non presente in quello italiano; non si procede in Italia per tale fatto; non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 705 c.2 cp né altre condizioni ostative, non essendo il radicamento del [REDACTED] in Italia una condizione idonea per rifiutare l'estradizione al fine di consentire lo svolgimento del processo a suo carico. Infatti, quanto al radicamento dell'estradando in Italia, dimostrato dalla sua residenza in Italia e dalla presenza dei suoi familiari, con i quali convive, deve ribadirsi che, a differenza di quanto previsto dalla L. n. 69/2005 in tema di mandato di arresto europeo, *"In tema di estradizione verso l'estero, la valutazione compiuta dalla corte d'appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, mentre rientra nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della*

*Giustizia ogni valutazione in ordine all'opportunità della consegna, in presenza dello stabile radicamento dell'estraddando nel territorio nazionale. (Cass. n. 8823 dell'8.1.2020)*

Infine non vi sono validi elementi per affermare che in Moldavia l'estraddando sarebbe sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, vista la dettagliata precisazione inviata dall'Autorità moldava secondo cui il [REDACTED], in caso di consegna, rimarrà detenuto nel carcere n. 13 di Chisinau per non più di 15 giorni e in celle che assicurano condizioni di custodia non degradanti né pericolose, essendo state dette celle ristrutturate, ventilate attraverso finestre, dotate di riscaldamento; entro quindici giorni egli verrà trasferito al carcere n. 3 di Leova, in cui è assicurata una condizione di detenzione in cella singola o comune per non più di quattro occupanti, con superficie minima di mq. 4 per ciascun detenuto, con rispetto della pulizia personale, vitto idoneo, ora d'aria.

Il trattamento concretamente assicurato al [REDACTED] in entrambi gli istituti di pena, secondo tale comunicazione, risulta conforme alle condizioni solitamente ritenute dalla CEDU non costituire un trattamento degradante, nonché alle condizioni di detenzione applicate negli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Non sussistono quindi ragioni ostative alla consegna dell'estraddando all'Autorità Giudiziaria della Moldavia. Deve perciò ordinarsi, in accoglimento della domanda di estradizione presentata dalla Repubblica della Moldavia per l'esecuzione della sentenza sopra indicata, la consegna del [REDACTED] all'autorità richiedente.

Al fine di assicurare la consegna dell'estraddando si dispone il mantenimento della misura cautelare già applicata; non si ritiene però di accogliere la richiesta di suo aggravamento, presentata dal pubblico ministero di udienza, perché il rispetto di essa tenuto fino ad oggi dimostra la sua sufficienza per la finalità sopra indicata.

**P.Q.M.**

La Corte ordina la consegna all'Autorità Moldava di [REDACTED] nato in Moldavia il [REDACTED], res. San Casciano Val di Pesa (FI) loc. Romola, p. IV Novembre n. 1, per procedere nei suoi confronti per l'accusa di "teppismo" ai sensi dell'art. 287 c.2 e 3 del codice penale moldavo, reato commesso in Chircaiesti il 22.9.2018.

Dispone il mantenimento della misura cautelare in atto fino alla consegna dell'estraddando.

Firenze, 13.5.2022

IL PRESIDENTE

I CONSIGLIERI

[REDACTED]  
[REDACTED]

Depositato e letto in udienza  
Firenze. 13/5/2022

  
L'Assistente Giudiziario  
Dott.ssa Maria Grazia Raio